



Regolamento sulla gestione della video sorveglianza durante il carnevale della società Lingera

(del 4 gennaio 2024)

1. Premessa

¹ L'impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che riconoscibile mediante misure e segnalazioni adeguate.

² Alle entrate dell'area del villaggio del carnevale Lingera vanno affissi degli avvisi indicanti che all'interno di quel perimetro l'area è videosorvegliata.

³ I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate agli art. 2 e 6 e per scopi formativi.

2. Scopo

¹ La ripresa di immagini tramite apparecchi video e apparecchi fotografici ha lo scopo di:

- a) garantire la sicurezza delle persone presenti all'evento carnascialesco;
- b) garantire la sicurezza degli impianti e dei luoghi assegniati dal Comune alla Società Lingera;
- c) prevenire eventuali azioni di danneggiamento o violenze nei confronti di persone e/o cose;
- d) disporre delle prove documentali necessarie per perseguire gli autori di infrazioni o violenze in genere.

3. Basi legali

¹ Sono applicabili:

- la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) RS 235.1 - del 25 settembre 2020 (Stato 1° settembre 2023);
- la legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD) CSC 171.100 - del 10 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2019);
- Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (OSImm) CSC 171.120 - del 18.12.2018 (stato 01.01.2019)
- la legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) CSC 613.000 - del 20 ottobre 2004 (stato 1° gennaio 2022);
- Ordinanza sulla polizia (OPol) CSC 613.100 - del 21.06.2005 (stato 01.10.2019).



4. Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni regolano la gestione, la conservazione, l'utilizzo e la distruzione delle immagini rilevate dai vari sistemi di registrazione audio e video nell'area del villaggio assegnato alla società Lingera per il periodo del carnevale.

5. Trattamento delle immagini

¹ La società Lingera e per essa il responsabile della sicurezza e il Presidente della società, nonché la Polizia comunale, controlla e salva le immagini e le registrazioni, per la catalogazione e la gestione secondo l'art. 7.

² In ogni caso va impedito l'accesso ai dati da parte di persone non autorizzate.

³ Le immagini e i dati relativi alla videosorveglianza non vanno messi in rete, ma gestiti su un supporto indipendente e inaccessibile ai non addetti alle attività di gestione dell'impianto.

⁴ Se a seguito di eventi nelle zone videosorvegliate si rileva la commissione di reati che potrebbe rendere necessaria l'apertura di una procedura penale, le immagini e le registrazioni vanno consegnate alla Polizia cantonale, secondo loro disposizioni per le attività di loro competenza e possono essere allegate agli atti istruttori.

⁵ Se non vi è procedura penale o inchieste anche a carattere amministrativo in corso le immagini vanno distrutte secondo l'art. 7.

6. Trasmissione delle registrazioni alle autorità competenti

¹ La trasmissione a terzi e alle autorità ai sensi dell'art. 27a della legge sulla polizia (LPol) può avvenire solo su autorizzazione del Presidente e di un membro designato della società Lingera, sentita la Polizia comunale.

² Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle autorità competenti nell'ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi fissati nelle norme di legge.

7. Modalità di conservazione e distruzione delle registrazioni

¹ Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 30 giorni, riservata la loro trasmissione secondo l'art.6 e l'eventuale loro utilizzazione per scopi formativi.

² Le registrazioni vanno conservate sul supporto originale di registrazione se questa è indipendente dall'apparecchio che le ha acquisite. In caso contrario vanno copiate su supporti indipendenti.

³ I supporti contenenti le immagini e le registrazioni vanno consegnate al servizio preposto, accompagnate da un formulario di consegna indicante il contenuto delle registrazioni e riposte in un luogo sicuro e non accessibile a persone non autorizzate.



8. Obbligo d'informazione

¹ Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza permettono l'identificazione di una persona che ha commesso infrazioni, quest'ultima deve essere informata sulla sua identificazione e dell'elaborazione dei dati che la riguardano.

² Chiunque può prendere visione presso la società Lingera, previa autorizzazione della Polizia comunale, dei dati che concernono la propria persona. Le restrizioni si conformano alla legge federale e cantonale sulla protezione dei dati.

³ Se sono stati salvati dati errati riguardanti la persona essa può esigerne la correzione.

⁴ La persona interessata può chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano, se può fornire i motivi per i quali la cancellazione debba avvenire prima della scadenza del termine di conservazione ordinario.

⁵ Alla persona interessata può venire negata la presa in visione dei dati che la riguardano, se al diritto di presa in visione si oppongono interessi pubblici, segnatamente di sicurezza, o interessi di terzi. Per gli stessi motivi può anche venire negata la cancellazione anticipata dei dati.

⁶ Alla persona interessata può venire negata la presa in visione dei dati che la riguardano se i dati sono già stati trasmessi ad altre autorità per motivi d'inchiesta.

Società Carnevale Lingera

Il presidente

Simone Giudicetti

Il segretario

Loris Agustoni